

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 25/03/2010 n. 729
d.lgs 163/06 Articoli 38, 73 - Codici 38.1.1, 73.1

Dal tenore dell'art. 38, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - che richiede determinati requisiti c.d. di moralità nei confronti dell'imprenditore o del direttore generale (in caso di impresa individuale) e degli amministratori con poteri di rappresentanza e del direttore generale (in caso imprenditore collettivo), sebbene il direttore generale possa non essere fornito di poteri di rappresentanza, appare evidente che l'interesse perseguito dal legislatore è quello di verificare la condotta di coloro che determinano le scelte all'interno dell'impresa e non di coloro che manifestano all'esterno tali scelte, pur se dotati di poteri gestionali, ove gli stessi siano circoscritti nell'ambito degli indirizzi impartiti dall'imprenditore. E' pacifico il principio secondo cui la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata sulla moralità professionale dell'impresa appartiene esclusivamente all'amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza. Ne consegue che l'omissione di tale dichiarazione preclude in radice all'amministrazione l'esercizio stesso di detto potere discrezionale. In tema di verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione ad una gara di appalto pubblico, la risalenza nel tempo dei fatti e della condanna, non è idonea a precludere la valutazione della stazione appaltante (e il correlato obbligo di dichiarazione), attesa la ratio della verifica, intesa ad un giudizio di affidabilità in ordine alla moralità professionale del contraente (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5470).